

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in via d'urgenza le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora innanzi "a distanza"), delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto Rotella-Montalto delle Marche.
2. Per "seduta telematica" e "riunione in modalità a distanza" si intende lo svolgimento dell'organo collegiale in modalità virtuale col collegamento di tutti i suoi componenti da luoghi diversi secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze si svolgono mediante l'utilizzo di Meet (Google workspace) che l'Istituto ha individuato come piattaforma ufficiale per le attività didattiche e non didattiche a distanza e che permette al contempo:
 - la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno dei partecipanti tramite Moduli di Google;
 - l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta tramite Moduli di Google.
2. Lo strumento scelto e utilizzato a distanza dall'Istituto assicura:
 - la riservatezza della seduta, garantita attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito o account personale o comunicazione tramite posta elettronica;
 - il collegamento asincrono o simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file (componente docente) o l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica (componente genitori e ATA);
 - la contestualità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica ordinaria (PEO), deve essere specificato che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta.

Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, nominativamente, nelle modalità sincrone tramite Modulo di Google o in alternativa (vedi art 3 punto 3) via posta elettronica.

2. Oltre a quanto previsto dai regolamenti di funzionamento dei singoli Organi, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicate le modalità del collegamento di ciascuno dei componenti.

3. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica.

4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

Art. 5 – Durata del Regolamento

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione all' Albo dell'Istituzione Scolastica successiva alla deliberazione del Consiglio di Istituto e trova efficacia in costanza del periodo di applicazione delle normative di salvaguardia e d'urgenza adottate dal Governo e delle relative misure limitative delle attività, fino all'atto di recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.

2. Il presente Regolamento mantiene la sua validità a supporto di eventuali altri periodi di sospensione delle attività in presenza dovuti anche ad altre cause.

3. Il presente Regolamento mantiene la sua validità anche in condizioni non emergenziali. Gli organi collegiali possono riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica, tramite video conferenza ove possibile, in base a valutazione da parte del presidente del singolo organo. Il sistema di video conferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell'organo collegiale. Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in video conferenza oppure attraverso appositi sistemi di rilevazione (ad es. sondaggi, form online) i quali, ove necessario/richiesto, devono garantire l'anonimato.

Art.6 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto.